

VERBALE di ASSEMBLEA CONTENENTE il REGOLAMENTO del PRESTITO dai SOCI

L'anno il giorno del mese di alle ore si è riunita l'Assemblea dei soci della «.....» (*denominazione della società*) – Società Cooperativa, con sede in Via, n. iscritta presso il Registro delle Imprese di n. C.F./P.I. Iscritta all'Albo Cooperative n.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Sig., ed a svolgere la funzione di Segretario è chiamato su designazione dei presenti, il Sig., che accetta.

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri, del Collegio sindacale e di tutti i soci, dichiara validamente costituita la riunione ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

- Regolamento del prestito dai soci.
- Varie ed eventuali.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, in esecuzione dell'art., comma dello Statuto sociale, si delibera all'unanimità di adottare il seguente

REGOLAMENTO

I conferimenti di denaro a titolo di prestito effettuati dai soci, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, sono disciplinati dal presente regolamento.

Scopi e funzionamento

Art. 1. Prestito sociale

Ai sensi dell'art. dello Statuto sociale, è istituita una sezione di attività denominata «Sezione prestito sociale», gestita con apposita contabilità sezionale. Tale attività, finalizzata alla raccolta di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci ammessi nella Cooperativa da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota sociale, con i conferimenti e con gli adempimenti connessi a tutte le obbligazioni contratte con la Società.

Pertanto è esclusa la raccolta di risparmio tra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, nonché ogni forma di raccolta a vista del prestito tra i soci o, comunque, in forme legate a mezzi di pagamento che permettano di cedere a terzi il credito vantato dal socio nei confronti della Cooperativa.

Art. 2. Contratto di prestito

Alla costituzione del rapporto di prestito, la Cooperativa provvederà alla stipula con il socio di un apposito contratto in cui saranno individuate tutte le clausole che regolano il rapporto in questione. In appendice al contratto verrà riportato anche il testo del presente regolamento, cui le clausole contrattuali dovranno adeguarsi. Al socio prestatore verrà rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi denominato Libretto nominativo di prestito sociale, di cui al seguente art. 3.

Art. 3. Libretto nominativo di prestito sociale

I soci che intendono finanziare la Cooperativa con i prestiti devono presentare domanda scritta di apertura di un libretto nominativo di prestito sociale. I depositi e i prelievi vengono registrati sul suddetto documento, rilasciato dalla Cooperativa all'inizio del rapporto. Nessun deposito o ritiro può essere fatto senza la presentazione dell'apposito documento in possesso del socio. La Cooperativa si riserva il diritto di richiamare in qualsiasi momento l'apposito documento per eventuali operazioni di controllo.

In caso di perdita, sottrazione o distruzione della copia del documento il socio depositante dovrà farne denuncia alla Cooperativa ed avrà il diritto al rilascio di un duplicato.

La Cooperativa ha diritto di chiedere al socio in visione, in qualsiasi momento, il libretto nominativo di prestito sociale per effettuare verifiche contabili. La Cooperativa si impegna ad inviare al socio informazioni sullo svolgimento del suo rapporto di prestito.

Art. 4. Smarrimento, sottrazione o distruzione della documentazione rilasciata

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della documentazione rilasciata al socio prestatore dovrà esserne effettuata immediata comunicazione alla Cooperativa e immediata denuncia alle Autorità competenti. In tali casi la Cooperativa sospenderà l'operatività del documento per effettuare gli opportuni controlli. I duplicati del predetto documento saranno rilasciati esclusivamente su esplicita richiesta scritta del socio, con l'apposizione su di esso della dicitura «duplicato».

All'atto della consegna del duplicato, il socio rilascerà alla Cooperativa una dichiarazione scritta da cui risulti che il documento smarrito, sottratto o distrutto non ha più valore e che la Cooperativa è libera da ogni responsabilità causata dall'eventuale circolazione del documento stesso. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche dagli eventuali delegati alla firma di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

Art. 5. Tasso di interesse

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa fissa, nell'ambito della pianificazione aziendale, i programmi di sviluppo economico-finanziario per l'impiego dei finanziamenti da raccogliere tra i soci. Lo stesso Consiglio, inoltre, delibera il tasso di interesse spettante al socio; tale tasso viene comunicato tramite apposito avviso informativo, a pena di inefficacia e facoltà di recesso.

Art. 6. Prestiti dei soci

I prestiti dei soci avvengono in forma libera e, ai sensi dell'art. 12 della L. 17 febbraio 1971, n. 127 e succ. modif., l'ammontare del credito dei soci stessi nei confronti della Cooperativa non può superare la somma massima prevista dalle leggi vigenti.

Il socio accetta che, a richiesta della Cooperativa, eventuali debiti contratti con la Cooperativa vengano compensati con il prestito. In qualsiasi momento il socio, tenuto conto delle modalità previste dal presente regolamento, può ottenere il rimborso parziale del prestito, fatta eccezione per le somme per le quali sia stato convenuto un vincolo temporale.

Art. 7. Prestiti vincolati

Per i prestiti vincolati, il tasso di interesse di cui all'art. 2 è incrementato di due punti percentuali per la somma di €, che resterà vincolata per il periodo di mesi (*oppure: anni*).

Art. 8. Recesso, esclusione o morte del socio

In caso di recesso, esclusione o morte del socio depositante, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso e le somme prestate cessano di produrre interessi e, contestualmente, il contratto di prestito di cui al precedente articolo 2 è considerato risolto. Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso o degli eredi del socio deceduto. In relazione a quest'ultimo, nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni vigenti, civili e fiscali, in materia di successione. Gli eredi devono dare immediata comunicazione alla Cooperativa del giorno dell'eventuale decesso del socio.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e al decesso del socio prestatore cessa la validità della delega di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Operazioni di versamento e prelevamento

Art. 9. Operazioni di versamento

I versamenti possono essere effettuati in contanti e/o con assegni. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e, pertanto, tali somme saranno disponibili per i soci ad incasso avvenuto.

Art. 10. Operazioni di prelevamento

Le modalità di prelevamento delle somme da parte dei soci, i termini dell'obbligatorio preavviso e l'ammontare del prelevamento che necessiti di tale preavviso, la valuta delle operazioni e la disponibilità delle somme prestate sono fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione entro un mese dall'inizio dell'esercizio e successivamente tutte le volte che si rendesse necessaria una modificazione in conformità alla buona gestione della Cooperativa.

Per il ritiro di somme inferiori a € è necessario che il socio inoltri richiesta almeno giorni di banca aperta prima; per somme superiori il preavviso sarà di giorni di banca aperta.

Art. 11. Interessi sui prestiti

I depositi, i cui interessi non possono mai superare la misura massima prevista dalle leggi vigenti, devono avere la durata minima di un mese e vengono remunerati in ragione del per cento annuo al lordo delle ritenute di legge, salvo quanto stabilito dal periodo successivo del presente articolo. In relazione all'andamento del mercato finanziario, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa potrà variare in più o in meno la remunerazione prevista al periodo precedente dandone comunicazione ai soci. In sede di approvazione di bilancio l'Assemblea dei soci ratificherà l'operato del Consiglio di Amministrazione. La liquidazione verrà calcolata al 31 dicembre di ogni anno e gli interessi che risultano potranno essere ritirati o capitalizzati.

Art. 12. Delega ad un terzo

Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo di prestito sociale e la titolarità del rapporto di prestito, il socio prestatore ha facoltà di delegare un terzo ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o di prelievo, con l'esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il socio prestatore deve dare comunicazione scritta alla Cooperativa del conferimento di tale delega e della eventuale modifica o revoca della stessa.

Destinazione del prestito

Art. 13. Destinazione dei prestiti dei soci

I prestiti dei soci sono utilizzati per il conseguimento dell'oggetto sociale della Cooperativa e, in tale ambito, la Cooperativa dovrà garantire un pronto e sicuro rimborso. A tal fine la Cooperativa adotta criteri di impiego dei fondi provenienti dal prestito dei soci tali da garantire costantemente la possibilità di rimborso e di qualsiasi richiesta dei soci che possa pervenire in tal senso alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione, escludendo in ogni modo l'esercizio attivo del credito, determinerà, all'inizio di ogni esercizio, le percentuali e gli impieghi idonei al perseguimento degli scopi sopra individuati.

La relazione del Consiglio di Amministrazione che accompagna il bilancio annuale dovrà illustrare la gestione della sezione prestiti da soci e, da questa, dovrà risultare la corrispondenza della destinazione dei prestiti da soci con quanto fissato dal presente regolamento. Inoltre nella nota integrativa del bilancio di ogni esercizio dovrà essere prevista una specifica sezione che illustri il rendiconto della gestione del prestito e le variazioni, attive e passive, intervenute nel periodo.

Norme generali

Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci del entra in vigore il

La Cooperativa è regolarmente iscritta nel Registro prefettizio ed osserva inderogabilmente le clausole di cui all'art. 26 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare, la seduta viene sciolta alle ore previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

..... Il

Il Segretario

Il Presidente

.....